



COMUNE DI SCICLI

Provincia di Ragusa
COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE

N. 13 R.O.

Scicli, li 01/02/2013

Oggetto: Rimozione impianto pubblicitario abusivo installato in contrada Arizza

IL COMANDANTE

VISTO l'art. 23 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e succ. mod. e int., che al comma 13°-bis prevede che “in caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in contrasto con quanto disposto dal comma 1, l'ente proprietario della strada diffida l'autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell'atto”.

VISTO il verbale N. 39414 del 12/12/2013, riguardante l'accertamento della violazione dell'art. 23/4°-11° del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e succ. mod. e int., per la collocazione abusiva in viale delle Regioni da parte di ignoti, di un cartello pubblicitario delle dimensioni di m 3x6, di proprietà della Union Transport Soc. Coop., con sede a Gela in contrada Spinasanta, s.n.

RITENUTO pertanto necessario provvedere ad ordinare la rimozione dell'impianto pubblicitario sopra indicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 23/13°-bis del d.lgs. 285/92

RICHIAMATO l'orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui la rimozione di impianti pubblicitari collocati abusivamente, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 285/92, costituisce un ordine che deriva direttamente, quale misura consequenziale, dall'accertamento della violazione e dall'irrogazione della prescritta sanzione pecuniaria, sicchè il provvedimento del Comune che dispone la rimozione dell'impianto pubblicitario abusivo costituisce un accessorio della sanzione amministrativa pecuniaria (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 5556 del 31 ottobre 2012)

VISTO l'art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali

ORDINA

- Alla Union Transport Soc. Coop., con sede in Gela in contrada Spinasanta, s.n., in persona dell'amministratore unico Di Mauro Filippo, nato a Gela il 17/09/1954 ed ivi

residente in contrada Spinasanta, s.n., di rimuovere a sue spese l'impianto pubblicitario in premessa entro e non oltre dieci giorni dalla notifica della presente ordinanza. In caso di inottemperanza, decorso il suddetto termine, verrà irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 23/13-bis da un minimo di € 4.696,00 ad un massimo di € 18.785,00 oltre alla rimozione coattiva a sue spese dell'impianto pubblicitario.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla notifica all'Ufficio del Giudice di Pace di Scicli.

Copia del presente provvedimento viene inviato al Settore Tributi per recupero della relativa imposta di pubblicità.

**Il Comandante
(D.ssa Maria Sgarlata)**